

Sentenza: 15 luglio 2014, n. 224

Materia: Bilancio, finanze, contabilità pubblica.

Parametri invocati: art. 81, comma quarto, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la norma in epigrafe, sostenendo che essa non prevede la copertura finanziaria già per l'anno 2013, per il quale provvede con gli stanziamenti già disposti in due specifiche UPB del bilancio di previsione, rinviando genericamente per gli esercizi successivi alle leggi finanziarie annuali. Si tratta, in particolare della eccezionale mancanza di copertura per far fronte all'acquisizione della proprietà (già effettuata mediante espropri ed ora anche mediante la normale contrattazione privatistica) di aree destinate ad interventi produttivi, interventi da realizzarsi mediante assegnazione delle aree stesse ad operatori economici in fase di primo insediamento.

L'Upb di competenza prevede uno stanziamento in entrata pari a zero.

La Corte, rispetto anche all'ampiezza dell'intervento normativo su cui sta giudicando, che interessa un campo vastissimo di materie, anticipa un importante principio, ovvero che è onere diretto del legislatore regionale, in ossequio ai dettami dell'art. 81, quarto comma, Costituzione, indicare fino dall'approvazione della legge, i mezzi per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del complesso normativo. Non si tratterebbe, in altre parole, dell'inversione dell'onere della prova del procedimento di impugnazione in via principale, bensì di un autonomo precetto inderogabile.

Il Giudice costituzionale non ritiene in particolare invocabili generiche economie implicite, ovvero da ricavarsi per interpretazione complessiva dell'intervento legislativo.

Specificano ancora i giudici costituzionali che, precisato quanto precede, diventa irrilevante che il bilancio sia approvato formalmente per unità previsionali di base, piuttosto che per capitoli.

Risulta respinta una suggestiva argomentazione difensiva, a tenore della quale la copertura per gli interventi di acquisizione della proprietà deriverebbe da una correlazione con un capitolo di entrata, dedicato al recupero delle indennità di esproprio (per esempio attraverso la cessione in proprietà delle aree espropriate o mediante il ricarico dell'esborso sostenuto sui canoni di concessione sul diritto di superficie), concretandosi in definitiva una spesa vincolata all'entrata.

Essendo nullo, come già ricordato, lo stanziamento in entrata nella UPB che si pretende collegata, la Corte fa rilevare come ciò sia già sufficiente a rendere inammissibile il vincolo di destinazione. Aggiunge la Corte che il vincolo, quale deroga al principio di unità del bilancio, secondo il quale tutte le entrate correnti concorrono a finanziare la generalità delle spese correnti, deve essere previsto per legge ed esprimere una *ratio* di inerenza. Se tale inerenza è senz'altro ravvisabile nel caso di piani per gli insediamenti produttivi da realizzare mediante concessione o cessione di area

pubblica (L. 865/1971), nei quali come ricordato la p.a. ha modo di recuperare l'esborso delle indennità di esproprio, altrettanto non può affermarsi per quei casi, non esclusi dalla normativa della provincia autonoma, in cui i piani sono realizzati mediante elargizione ai privati proprietari di contributi a fondo perduto; in tali ultimi casi non si concretizza alcuna entrata per la parte pubblica, ma solo un costo finanziario.

Non rinvenendo in alcun modo la copertura finanziaria per gli interventi di acquisizione delle aree di proprietà privata da destinare ad insediamenti produttivi, la norma viene dichiarata illegittima costituzionalmente per violazione dell'art. 81 Cost.